



**COMMISSIONE FEDERALE
AGENTI SPORTIVI**

**CONTRATTI DI MANDATO E OBBLIGHI
DELLE SOCIETÀ SPORTIVE**



SOMMARIO

- **Il contratto di mandato**
- **Il corrispettivo**
- **Il corrispettivo dopo la scadenza del mandato**
- **Calciatori minori e dilettanti**
- **Obblighi delle Società Sportive**





IL CONTRATTO DI MANDATO

IL PRESENTE MANDATO PUÒ ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DA AGENTI SPORTIVI ISCRITTI NEL REGISTRO NAZIONALE DEL CONI IL PRESENTE MANDATO DEVE ESSERE COMPLETATO IN OGNI SUA PARTE	
SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA	<p style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">2021</p>
<small>FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI Via Po, 36 - 00198 Roma</small>	

MANDATO TRA SOCIETÀ SPORTIVA E AGENTE SPORTIVO

LA SOCIETÀ SPORTIVA			
Denominazione sociale			Sede legale
via	cap	Nazione	
Partita IVA			Codice fiscale
Posta elettronica certificata			
in persona del			

LEGALE RAPPRESENTANTE			
Cognome			Nome
nato a	il	residente in	
via	cap	nazionalità	
Posta elettronica certificata			
e			

L'AGENTE SPORTIVO			
Cognome			Nome
nato a	il	residente in	
via	cap	nazionalità	
Partita IVA			Codice fiscale
Posta elettronica certificata			

- iscritto nel Registro Nazionale CONI no. _____, alla Sezione agenti sportivi
- iscritto nel Registro Nazionale CONI no. _____, alla Sezione agenti sportivi stabiliti
- iscritto nel Registro Nazionale CONI - elenco degli agenti sportivi domiciliati, abilitato nell'ambito della Federazione Sportiva Nazionale _____, domiciliato presso l'Agente Sportivo di seguito indicato.

Cognome			Nome
nato a	il	residente in	

Il presente modulo federale scaricato in data 03-04-2021 alle 16:34 è utilizzabile sino al 02-06-2021
Codice di controllo: /SC57U01yPvUSdNlnYwVDT5qjTXaUKG5AUjE5vA=



Un agente sportivo può curare gli interessi di un calciatore e/o di una società sportiva solo dopo aver ricevuto un **incarico scritto**, utilizzando, a pena di inefficacia, esclusivamente i **modelli tipo** annualmente predisposti dalla FIGC.

REQUISITI DEL CONTRATTO DI MANDATO



- ⚽ Generalità delle **parti** contraenti;
- ⚽ **Oggetto** del contratto;
- ⚽ La data di stipula del contratto e la durata, che non può essere superiore a **due anni**, pena la sua riduzione *ex lege* entro detto termine;
- ⚽ Il **corrispettivo** dovuto all'agente sportivo, nonché le modalità e le condizioni di pagamento;
- ⚽ La **sottoscrizione** delle parti del contratto;
- ⚽ Il numero delle parti nel cui interesse agisce l'agente sportivo e, nel caso di più parti, il consenso scritto di tutte.



IL CONTRATTO DI MANDATO



CONFLITTO DI INTERESSI



Nel caso in cui l'agente sportivo agisca nell'interesse di più parti (calciatore, società cedente, società cessionaria), è tenuto a sottoscrivere un **mandato con ciascuna** parte interessata. L'agente sportivo deve indicare in ciascuno dei mandati l'esistenza del conflitto ed ottenere il **consenso scritto** di tutte le parti interessate.



NULLITÀ



Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge, il mandato stipulato da soggetto non iscritto al Registro nazionale e al Registro federale è **nullo**. Al soggetto non iscritto che abbia stipulato il mandato si applicano le **sanzioni** previste dal Regolamento disciplinare adottato dalla FIGC.



CONTROVERSIE



Salvo espressa deroga contenuta nel mandato, sono devolute al **Collegio di Garanzia dello Sport** del CONI, tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'interpretazione e l'esecuzione dei mandati stipulati dagli agenti sportivi nonché le relative controversie di carattere economico.





IL CORRISPETTIVO

Si determina in una somma forfettaria o in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore.




Deve essere pagato esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato. Tuttavia, dopo la conclusione del contratto, il calciatore può fornire il suo consenso scritto autorizzando la società sportiva destinataria della prestazione professionale a pagare direttamente l'agente sportivo per suo conto secondo le modalità e nei termini stabiliti nel mandato.



IL CORRISPETTIVO DOPO LA SCADENZA DEL MANDATO

Nel caso in cui il contratto di prestazione sportiva che l'agente sportivo ha negoziato per il calciatore abbia una **durata più lunga di quella del mandato**, questi ha diritto al corrispettivo maturato anche dopo la scadenza del mandato stesso, ma non oltre la scadenza del contratto di prestazione sportiva.





CALCIATORI MINORI E DILETTANTI

16

Un calciatore non può essere assistito da un agente prima del compimento del 16° anno di età.



Nessun pagamento, utilità, beneficio o altro compenso è dovuto in relazione a trasferimenti, sottoscrizione di contratti o tesseramenti di calciatori minori di età. Qualsiasi accordo contrario è nullo e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari.



Il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato medesimo, il calciatore non acquisisca lo status di professionista.



Nessun corrispettivo è dovuto all'agente sportivo da parte di un calciatore o di un società sportiva qualora il calciatore sottoscriva un contratto di prestazione sportiva ai minimi federali.





OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE



- E' dovere della società verificare, nell'area pubblica del Registro nazionale, che l'agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico.
- Ove la società sportiva intenda concludere un contratto di prestazione sportiva con un calciatore deve rivolgersi esclusivamente all'agente sportivo incaricato dal calciatore.
- Ove la società sportiva si sia avvalsa dell'opera di un agente sportivo, deve assicurarsi che il nome dello stesso sia indicato nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.
- Ove la società non si sia avvalsa dell'assistenza di un agente sportivo, deve esserne fatta espressa menzione nel contratto di prestazione sportiva del calciatore o nella variazione di tesseramento.
- E' fatto divieto alla società sportiva di offrire, richiedere o accettare, anche indirettamente, somme di denaro o altre utilità a qualsiasi titolo riconosciute al fine di formalizzare un mandato.
- L'inosservanza dei doveri di cui ai precedenti commi costituisce violazione disciplinare da parte della società sportiva e comporterà la segnalazione, con contestuale trasmissione degli atti, alla Procura federale.



COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

DOMENICO BRIA

Ufficio di Segreteria Commissione Federale Agenti Sportivi
Contratti di mandato e obblighi delle Società Sportive

Grazie dell'attenzione